



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

8/4/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo

Oggetto

In Gazzetta Ufficiale gli studi di settore revisionati per il 2010

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Sono stati pubblicati in Supplementi straordinari alla Gazzetta ufficiale n.76 del 2/4/2011, i DDMM 16/3/2011 che approvano gli studi di settore revisionati nel corso del 2010 e che sono quindi applicabili a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

Con ulteriore decreto saranno integrate le note tecniche metodologiche allegate ai decreti, per tenere conto dello stato di crisi economica e dei mercati che ha influenzato i risultati delle imprese nel 2010.

Nello specifico dei provvedimenti di approvazione si segnala quanto segue.

Per tutti gli studi di settore, compresi quelli revisionati, vale ancora il **limite di € 5.164.569 di ricavi/compensi** per l'assoggettamento ad accertamento. Per i soggetti che superano tale limite e fino a € 7.500.000 gli studi devono essere compilati ma i relativi esiti non possono essere utilizzati per l'accertamento in base a tale disciplina.

Sono confermate le **cause di inapplicabilità** degli studi di settore, che comportano l'assoggettamento alla disciplina dei Parametri, per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.

Per quasi tutti gli studi approvati è applicabile il correttivo relativo alla presenza di **apprendisti** sulla base della nuova nota tecnica allegata al decreto 16/3/2011. Fanno eccezione i soli studi di seguito riportati per i quali il "correttivo apprendisti" non è previsto:

- UG93U - Attività di design di moda e design industriale;
- UG94U - Attività di produzione e distribuzione cinematografica e di video, attività radiotelevisive;
- Tutti gli studi del settore artistico/professionale.

Per quasi tutti gli studi approvati è applicabile la **neutralizzazione** relativa agli **aggi ed ai ricavi fissi** sulla base della nuova nota tecnica metodologica allegata al decreto 16/3/2011. La neutralizzazione degli aggi e dei ricavi fissi non è prevista per i seguenti studi:

- UM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- UM85U - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie);
- VM01U - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
- UK27U - Attività professionali relative all'informatica;
- VK02U - Attività degli studi di ingegneria;
- VK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri

soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;

- VK17U - Periti industriali.

Nel decreto 16/3/2011 che approva i 21 studi del settore manifatturiero vi è anche il **VD12U** relativo alla **Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria**. Per tale studio, così come nella versione precedente (UD12U), è previsto che lo stesso debba essere applicato anche ai contribuenti che svolgono, in modo non prevalente, anche cd. **attività complementari** (es.: commercio di altri prodotti alimentari).

Nel decreto 16/3/2011 che approva i 20 studi del settore servizi vi è anche il **VG44U** relativo agli **Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze**. Per tale studio, così come nella versione precedente (UG44U), è previsto che lo stesso debba essere applicato anche ai contribuenti che svolgono, in modo non prevalente, anche cd. **attività complementari** (es.: ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie).

Nel decreto 16/3/2011 che approva i 21 studi del settore commercio vi è anche il **UM85U** relativo al **Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)**. Per tale studio, così come nella versione precedente (TM85U), è previsto che lo stesso debba essere applicato dai contribuenti che svolgono anche l'attività di "**Ricevitorie del lotto, super-enalotto, totocalcio, ecc.**" (codice Ateco 92.00.01), e ciò anche se queste ultima risulta essere quella prevalente.